

SOCIETÀ ▪ 24 agosto 2026

AI Act, la mappa degli adempimenti per imprese e professionisti nel secondo semestre 2026

Tra AI Act, Legge 132/2025 e decreti attuativi, la sovranità normativa non è più un'opzione: avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro diventano architetti di compliance

di Vincenzo Candido Renna , Laura Spano*

Nel 2024 l'intelligenza artificiale era, per il diritto italiano, un oggetto di studio. Nell'estate del 2026 è un **soggetto di responsabilità**. Il passaggio non è semantico: è l'architrave degli obblighi che imprese e professionisti affrontano da qui a fine anno. Chi attendeva il **2 agosto 2026** come data apocalittica, e chi oggi la liquida come rinviata dal Digital Omnibus, commette lo stesso errore: legge la norma come un interruttore, quando è uno **spettro di responsabilità crescente**.

Il calendario che non aspetta

Il pacchetto di semplificazione approvato dal Consiglio Ue a fine giugno **posticipa al 2 dicembre 2027** gli obblighi sui **sistemi ad alto rischio** dell'Allegato III del Regolamento (Ue) 2024/1689, e al **2 agosto 2028** quelli sui **sistemi integrati in prodotti già regolamentati**. Ma il rinvio riguarda solo una parte dell'impianto.

Dal 2 agosto restano **pienamente operativi gli obblighi di trasparenza** dell'articolo 50 – *riconoscibilità dei chatbot, marcatura dei contenuti sintetici, informativa su deepfake e categorizzazione biometrica* – e l'intero **regime sanzionatorio** dell'articolo 99, con l'**Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale** operativa come autorità di vigilanza e l'**AgID** quale autorità di notifica. Da agosto, un'ispezione, un contenzioso di lavoro o il reclamo di un cliente potranno già chiedere di dimostrare diligenza documentata, non promesse.

A questo si affianca il fronte italiano. Il Consiglio dei ministri del 10 giugno ha approvato in via preliminare **due schemi di decreto legislativo attuativi della legge 132/2025**, ora all'esame delle Commissioni parlamentari: uno su poteri delle autorità, **formazione e lavoro**; l'altro su **sicurezza, giustizia e responsabilità civile e penale**.

Vi si legge *l'introduzione dell'articolo 437-bis del Codice penale*, che punisce **l'omessa adozione di misure di sicurezza sui sistemi ad alto rischio** quando ne derivi **pericolo concreto per la vita, l'incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato**; l'estensione della **responsabilità degli enti ex Dlgs 231/2001** ai reati commessi con **sistemi di IA**; e la conferma della **riserva di giurisdizione umana** sulle decisioni che incidono sul **rapporto di lavoro**, la cui violazione produce **nullità del licenziamento** e un diritto del lavoratore a una **spiegazione comprensibile della decisione algoritmica**.

Il nuovo perimetro della professione

Per gli avvocati la posta in gioco è già giurisprudenza corrente, non teoria.

Il **Tribunale di Torino** ha condannato per **lite temeraria** chi aveva depositato un ricorso costruito su citazioni inventate da un sistema generativo;

il **Tribunale di Siracusa** ha qualificato come **colpa grave** l'uso acritico dell'IA senza verifica delle fonti primarie;

la **Cassazione penale** ha chiarito che **l'intelligenza artificiale non può mai assorbire** il momento valutativo ineliminabile del giurista.

L'articolo 13 della legge 132/2025, in vigore dallo scorso ottobre, impone a **tutti i professionisti intellettuali** – avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai – di **informare il cliente** ogni volta che un **sistema di IA concorre alla prestazione**, ammessa solo come supporto strumentale e **mai come sostituto** del lavoro intellettuale. Gli ordini avranno sei mesi, dall'entrata in vigore dei decreti, per **aggiornare i regolamenti deontologici**: un termine breve per una materia che incide su responsabilità civile, disciplinare e assicurativa dell'intera categoria.

Le **polizze RC professionali**, finora tarate sull'errore umano, iniziano a inserire **clausole sull'uso dell'IA**: un impiego non conforme alla legge 132/2025 può tradursi in un'esclusione di copertura proprio quando servirebbe di più. Per il **commercialista** la sfida si somma a quella di **classificare i sistemi usati dai clienti** – dal credit scoring alla selezione del personale – ai fini della compliance richiesta da misure come **Transizione 5.0**. Per il **consulente del lavoro**, l'informativa ai lavoratori prima dell'impiego di **sistemi decisionali** si somma all'**aggiornamento del DVR** ogni volta che l'IA incide sull'organizzazione del lavoro, ai sensi del Dlgs 81/2008.

Il rischio d'impresa: frammentazione e cumulo

Per le imprese il rischio non è solo il massimale delle **sanzioni** – *fino a 35 milioni o il 7% del fatturato per le pratiche vietate, 15 milioni o il 3% per la non conformità dei sistemi ad alto rischio* – ma la **frammentazione della vigilanza**. Accanto ad **AgID e ACN** operano il *Garante privacy*, se la violazione tocca i dati personali, e le autorità di settore – *Banca d'Italia, Consob, Ivass* – per i comparti regolati: una **violazione che intercetti insieme AI Act e Gdpr** può generare **sanzioni cumulative** oltre la soglia di ciascun regolamento preso singolarmente. Si aggiunge un profilo sottovalutato: la **sovranità infrastrutturale**. Dove ha sede il fornitore cloud, non solo dove sta il server, determina **l'esposizione a poteri extraterritoriali** di ordinamenti terzi – un tema che la **NIS2** impone di trattare come **responsabilità diretta del vertice aziendale** lungo la catena di approvvigionamento digitale.

Una bussola, non un allarme

La lezione per il secondo semestre 2026 non è la paura, ma la cartografia. Le **imprese** devono **censire i propri sistemi di IA**, classificarli per **rischio**, documentare la **sorveglianza umana**. I **professionisti** devono trasformarsi da utilizzatori a **garanti**: non basta la firma umana in calce a un atto generato da una macchina, serve un **potere di valutazione autonomo, tracciabile, dimostrabile**. È l'idea che regge da sempre la deontologia delle professioni intellettuali, applicata a uno strumento nuovo: la tecnologia assiste, **la responsabilità resta umana**. Chi lo comprende per tempo trasforma un adempimento in vantaggio competitivo; chi lo ignora scoprirà, come chi sottovalutò il Gdpr un decennio fa, che il conto della non conformità arriva sempre – con gli interessi.

**Avv. Vincenzo Candido Renna, Partner 24 ORE e Avv. Laura Spano, Compliance and Sustainability Specialist*